



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 15/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 16 ottobre 2012, n. 225

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Esecutivo in variante al Piano Urbanistico Generale di Trani, relativo al Comparto BSD/1-BSD/2. Autorità procedente: Comune di Trani.

L'anno 2012 addì 16 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente Vicario, Dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- Con nota prot. n. 3759 del 06/02/2012, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia (di seguito, SRE) con n. 1220 del 13/02/2012, il Comune di Trani - IV Ripartizione, Ufficio Tecnico, Settore Urbanistica - presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. del Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) in variante al Piano Urbanistico Generale (PUG) di Trani, relativo al Comparto BSD/1-BSD/2; all'istanza risultava allegato il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), su supporto cartaceo e informatico, composto dai seguenti elaborati:

- Quadro di Riferimento Programmatico (All. I);
 - Quadro di Riferimento Ambientale (All. II);
 - Quadro di Riferimento Progettuale (All. III);
 - Identificazione degli impatti potenziali, Misure di mitigazione/compensazione (All. IV).
- Con nota prot. SRE n. 1807 del 28/02/2012, lo scrivente (in qualità di autorità competente per la VAS), provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP (pubblicato nell'area riservata del Portale Ambientale della Regione Puglia):
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica; Servizio Urbanistica; Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità; Servizio Tutela delle Acque; Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche;
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA);
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito, Soprintendenza);
 - Autorità di Bacino della Puglia (AdBP);
 - Autorità Idrica Pugliese (ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Puglia per la gestione del servizio idrico integrato);

- Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore Ambiente, Energia, Aree Protette; Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo;
 - Azienda Sanitaria Locale di Barletta-Andria-Trani.
- La predetta nota veniva inviata anche al Comune di Trani, il quale non comunicava alcuna richiesta di integrazione dell'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale.
- Con nota prot. n. 2688 del 05/03/2012 (inviata per competenza anche al Comune di Trani), acquisita al prot. SRE n. 2259 del 14/03/2012, l'AdBP comunicava che nell'area interessata dal PUE "non risultano vincoli PAI".
- Con nota prot. n. 17024 del 27/03/2012 (inviata per competenza anche al Comune di Trani), acquisita al prot. SRE n. 2728 del 29/03/2012, l'ARPA - Dipartimento Provinciale BAT rappresentava che "oltre le pressioni ambientali rivenienti dalla sottrazione di suolo naturale permeabile e dagli effetti sulla qualità dell'aria (traffico veicolare, riscaldamento domestico, ecc.) si segnala l'utilizzo pregresso dell'area quale "Raffineria - Oleifici G. Lapietra" per il quale non si ritengono sufficienti le informazioni fornite per la caratterizzazione ambientale delle aree interessate, ed in particolare sulla natura delle opere da demolire, sulle indagini intraprese atte a non considerare il sito come "potenzialmente inquinato" e conseguenti ricadute circa opere di bonifica e gestione delle terre e rocce da scavo". L'ARPA osservava altresì che:
- "... mancano i riferimenti al piano di zonizzazione acustica comunale con relativa classificazione del territorio di interesse ed eventuali azioni programmate di bonifica acustica dello stesso";
 - "... le opere di regimentazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento non possono essere considerate opere di mitigazione, bensì rappresentano un obbligo di legge ...".
- Con nota prot. n. 805 del 21/03/2012, acquisita al prot. SRE n. 2856 del 03/04/2012 e inviata per competenza anche al Sindaco di Trani, l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava la necessità di verificare "la compatibilità tra le scelte di pianificazione territoriale e le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale", forniva i riferimenti normativi e di programmazione pertinenti, e individuava in Acquedotto Pugliese S.p.A. il soggetto detentore dei "dati tecnici di approfondimento" relativi alle opere del sistema idrico integrato.
- Con nota prot. n. 2163 del 10/05/2012, acquisita al prot. SRE n. 4075 del 21/05/2012 e inviata per conoscenza al Comune di Trani, il Servizio Regionale Tutela delle Acque (Ufficio Programmazione e Regolamentazione), rendeva un articolato parere, sottolineando in particolare che:
- in merito al quadro vincolistico, la zona interessata dal PUE ricade interamente in "aree soggette a contaminazione salina" così come individuate dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, e gli interventi in tale ambito sono pertanto soggetti alle misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 2.10 dell'Allegato 14 al PTA, e aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;
 - relativamente al trattamento dei reflui, dopo aver inquadrato la situazione impiantistica e le condizioni di trattamento nel territorio interessato, si richiama la normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento al Regolamento Regionale n. 26/2011;
 - con riferimento al trattamento delle acque meteoriche, si sottolinea che "il Rapporto Ambientale Preliminare non fornisce elementi sufficienti a verificare il rispetto della normativa vigente", alla quale pertanto si rimanda (Linee Guida del PTA recanti "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
 - per quanto concerne le politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, appare necessario elaborare un'adeguata analisi della quantità e qualità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree verdi di pertinenza dei vari edifici, indicando le fonti di approvvigionamento (ivi incluse le ipotesi di riuso di acque meteoriche e/o reflue).

- Con nota prot. SRE n. 6634 del 10/08/2012, lo scrivente riassume a beneficio dell'autorità procedente (scrivendo per conoscenza al Servizio Regionale Urbanistica) gli esiti preliminari dell'istruttoria, con particolare riferimento all'elenco puntuale dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e ai seguenti elementi di criticità sui quali l'amministrazione comunale veniva invitata a "rappresentare ulteriori elementi utili alla valutazione della significatività dei possibili impatti sull'ambiente":

- stato della pianificazione acustica nel territorio comunale;
 - azioni di coordinamento della pianificazione esecutiva eventualmente intraprese al fine di migliorare la qualità dell'ambiente urbano nel più ampio sito di inserimento del PUE;
 - potenziale contaminazione dei suoli.
- In seguito, con nota prot. n. 48157 del 13/09/2012, acquisita al prot. SRE n. 7490 del 13/09/2012 (inviata per competenza anche al Comune di Trani), l'ARPA comunicava che "... non si riscontrano ... superamenti dei valori di concentrazione limite degli inquinanti indagati, e pertanto i terreni interessati dai comparti in atti non necessitano di interventi di bonifica".

Considerato che:

- il Comune di Trani è dotato di PUG, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 68 del 07/05/2009;
- il PUG di Trani non è stato sottoposto a VAS.
- il PUG trova attuazione (per la maggior parte) attraverso PUE, di cui agli artt. da 15 a 18 della L.R. 20/2001 e s.m.i.;
- con nota prot. SRE n. 2139 del 03/03/2011, questo Servizio, in qualità di autorità competente per la VAS, avviava un'interlocuzione con il Comune di Trani in merito alle modalità di applicazione della normativa in materia di VAS agli strumenti urbanistici esecutivi;
- in esito alla predetta interlocuzione, descritta nei dettagli - da ultimo - nella Determinazione del Dirigente del Servizio Regionale Ecologia 8 giugno 2012, n. 124 (pubblicata sul BURP n. 98 del 05/07/2012), venivano forniti i seguenti chiarimenti
- il SRE ritiene che il miglior bilanciamento delle esigenze di tutela ambientale con quelle di economicità dei procedimenti amministrativi, consisterebbe nello svolgimento di procedimenti di VAS (o, in subordine, di verifica di assoggettabilità a VAS) per ognuno dei contesti territoriali individuati nell'elaborato 10 del PUG di Trani;
- le risorse finanziarie a disposizione del Comune di Trani, allo stato, non consentono di attuare approcci integrati alla VAS dei numerosi PUE di iniziativa privata in corso di presentazione;
- il Servizio Ecologia conviene sulla necessità di concludere i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS avviati su singoli PUE, impegnandosi ad assumere a riferimento per la valutazione le sensibilità ambientali riscontrate nel contesto territoriale di appartenenza (laddove pertinente) e prendendo in considerazione gli impatti direttamente riferibili al singolo PUE oggetto di valutazione - anche alla luce dei possibili effetti cumulativi con le previsioni insediative complessive, così come definite, in particolare, nel PUG per il pertinente programma edilizio di espansione o completamento;
- il PUE relativo al "Comparto BSD/1-BSD/2" del PUG di Trani, oggetto del presente provvedimento, non rientra in alcun programma di espansione dei contesti territoriali di cui al citato elaborato 10 del PUG di Trani, ma è incluso nel programma di completamento del contesto territoriale "Centro Urbano";
- il PUE relativo al "Comparto BSD/1-BSD/2" del PUG di Trani, elaborato per il settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", ricade nell'ambito di applicazione della VAS in virtù delle disposizioni dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 152/2006;
- poiché il PUG di Trani, di cui il PUE costituisce strumento attuativo, non è stato sottoposto alla procedura di VAS, non ricorrono le condizioni né per l'esclusione dalla procedura di VAS recentemente introdotta nell'ordinamento nazionale con il D.L. n. 70/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 12

luglio 2011, n. 106), né per la semplificazione disposta all'art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, il PUE è stato sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 744 del 22/02/2010, la Soprintendenza ha "... accertato la compatibilità del piano urbanistico esecutivo con quanto disposto nel dispositivo di vincolo di cui al D.M. 09.02.1999" (RAP, All. I, par. 1.3).

Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'autorità procedente è il Comune di Trani;
- il proponente è la Società "Lapietra S.r.l.";
- l'autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, incardinato nel Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (come stabilito dalla Circolare n. 1/2008, emanata con DGR n. 981 del 13/06/2008);
- l'amministrazione preposta all'approvazione definitiva del PUE è il Comune di Trani, previa verifica di compatibilità regionale - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 20/2001, limitatamente alle previsioni in variante al PUG.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, anche alla luce dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze istruttorie della verifica di assoggettabilità a VAS del "PUE in variante al PUG di Trani, relativo al Comparto BSD/1-BSD/2", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. Contenuti del PUE in variante al PUG di Trani, relativo al Comparto BSD/1-BSD/2

Il PUE in oggetto, di iniziativa privata, è relativo al Comparto BSD/1-BSD/2 del vigente PUG, localizzato a ridosso del vertice sud-orientale della zona moderna del centro abitato di Trani, e in adiacenza verso nord alla zona intensiva, entrambe come identificate nella Tavola 5/a "Zone omogenee DIM 1444/1968 e stato giuridico delle aree (PRG 1971)" del vigente PUG di Trani.

Il PUE è finalizzato al recupero urbanistico ed al risanamento igienico - ambientale dell'area dell'ex complesso industriale per la produzione dell'olio di sansa "G. Lapietra" (dismesso dal 1959) e prevede la sistemazione urbanistica del comparto edilizio classificato dal vigente PUG come "Zona Residenziale Speciale Definita (BSD)" ai sensi dell'art. 6.04.4 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (RAP - All. III, p. 4). Il comparto comprende due diverse aree:

1. la prima area (BSD/1) si estende per poco più di 3 ha ed è delimitata dalla linea ferroviaria Bari-Foggia a sud, dal cavalcaferrovia di raccordo con la S.S. 16 ad est, da via Istria a Nord-Nord est e da via A. M. di Francia e via M. R. Imbriani sul restante versante;
2. la seconda area (BSD/2) si colloca rispetto alla prima in direzione est, al di là del cavalcaferrovia, presenta un'estensione di poco inferiore a 1.000 m², e costituisce parte integrante del comprensorio ex Oleificio "G. Lapietra" (ibid.).

Il PUE presentato è in variante al PUG vigente, limitatamente alla modifica del parametro "Distacco dai confini", che si propone di portare da $D_c = H$ (dove H è l'altezza massima dell'edificio) a $D_c = H/2$. L'ipotesi di trasformazione assume come elementi ordinatori gli edifici preesistenti, sia produttivi (la raffineria, l'hangar e l'opificio) sia di valenza storico-architettonica - la Villa Bini (non inclusa nel PUE), un bene architettonico sottoposto a vincolo diretto con DM 09/02/1999, da cui sono scaturite misure di tutela indiretta che interessano alcune particelle catastali oggetto del PUE (RAP - All. III, p. 4).

Il PUE prevede due linee di intervento (RAP - All. III, pp. 7-8):

1. il recupero architettonico-funzionale degli edifici produttivi esistenti - identificati come R1 (Raffineria),

- R2 (Opificio), ed R3 (Hangar) - tutti a futura destinazione di terziario privato (commerciale-direzionale);
2. la realizzazione di tre blocchi di nuovi edifici con destinazione residenziale e commerciale, due in linea (N1 ed N2) e composti da tre edifici ciascuno, uno con tipologia a L (N3);
3. la cessione di un ampio sistema di aree da destinare a standard (ivi inclusi un “parco dalla variegata piantumazione autoctona” e “una fascia a viale lastricato con basole in pietra, con arbusti spontanei”) e a viabilità di progetto - per una superficie totale di oltre 2 ha.

I tre edifici dell'ex complesso industriale sono stati oggetto, già dal 2002, di interventi di salvaguardia e messa in sicurezza progettati in ossequio alle prescrizioni della Soprintendenza e del Genio Civile competenti per territorio.

La Tabella 1 riassume i principali parametri urbanistico-edilizi di rilevanza ambientale del PUE.

Il piano in oggetto stabilisce il quadro di riferimento per i progetti di costruzione degli edifici ivi previsti e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il PUE non ha alcuna influenza diretta su altri piani o programmi, mentre le interferenze con gli strumenti di governo del territorio e dell'ambiente (con particolare riguardo a quelli trattati nel RAP e a quelli citati nei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale), sono in larga misura già determinate dalle scelte operate nel PUG, di cui il PUE costituisce strumento attuativo.

In merito alle direttive di sviluppo nel più ampio sito di inserimento del comparto, il PUG prevede due programmi edilizi di espansione nei contesti territoriali “Costa Est” (a valle della linea ferroviaria) e “Alberolongo” (a monte della predetta linea), oltre a interventi di densificazione e qualificazione degli spazi pubblici e dei servizi del contesto territoriale “Centro Urbano”.

Fra le normative in materia ambientale di matrice comunitaria la cui attuazione è influenzata in modo rilevante dalla pianificazione urbanistica (di cui il PUE costituisce l'ultimo stadio attuativo), si segnalano la Strategia Tematica sull'Ambiente Urbano (COM/2005/0718 def); la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE); la Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/CE) e la Direttiva sulla Prestazione Energetica nell'Edilizia (2010/31/UE).

2. Caratteristiche delle aree interessate dal PUE in variante al PUG di Trani, relativo al Comparto BSD/1-BSD/2

L'attività istruttoria svolta a partire dai contenuti del RAP, ed integrata nel corso dell'istruttoria anche sulla base dei pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha evidenziato le sensibilità ambientali illustrate nei paragrafi seguenti con riferimento, nell'ordine, all'area direttamente interessata dal PUE, al suo sito di inserimento, e al territorio comunale in genere, limitatamente agli aspetti che afferiscono ai possibili fenomeni cumulativi. Ciò al fine di tenere debitamente conto del “diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate” nella decisione in merito all'assoggettabilità a VAS, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera m-bis, e all'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

L'area interessata dal Comparto BSD/1-BSD/2 del PUG di Trani risulta quasi pianeggiante, con il lieve versante esposto ad est/nord-est, e si attesta ad una quota di circa 10 m s.l.m. (RAP - All. II, pp. 140, 144). L'area è classificata nella Carta Geologica d'Italia come “sabbie quarzose e calcareniti”, è caratterizzata da un litotipo permeabile, e non presenta particolari emergenze geologiche, orografiche e geomorfologiche, né appare interessata da fenomeni di dissesto (RAP - All. II, pp. 129-140). L'intero territorio comunale è classificato come Zona 3 “Livello di pericolosità basso”, ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003 e della DGR n. 153 del 2 marzo 2004.

Per quanto concerne l'attuale uso del suolo, così come desumibile dalla pertinente carta tematica della Regione Puglia (realizzata a partire dal volo aereo 2006-2007), la matrice in cui è immerso il comparto è dominata da “tessuto residenziale continuo, denso, recente, alto”, mentre le aree direttamente interessate dal comparto sono classificate in parte come “insediamento (produttivo) in disuso” (la larga fascia prospiciente la linea ferroviaria), in parte come “seminativi semplici in aree non irrigue” (il resto dell'area di maggiore estensione), e in minima parte (coincidente con l'area BSD/2 al di là del cavalcaferrovia) come “aree a pascolo naturale e praterie”. Tuttavia, il RAP segnala prevalentemente

vegetazione spontanea ruderale, effimera e di tipo infestante tipica degli incolti e dei coltivi abbandonati (All. II, p. 237) sebbene a ridosso di Villa Bini siano presenti “beni diffusi del paesaggio agrario di particolare pregio” (ibid., p. 238), e il PUE preveda “la cessione di un parco dalla variegata piantumazione autoctona dell’estensione di mq. 6.660,00 circa, di indiscutibile qualità e pregio ambientale, che verrà attrezzato con panchine al fine di consentire ai passanti di poter fruire di una delle poche aree verdi presenti all’interno del fitto abitato che caratterizza la zona in cui si inserisce l’area oggetto di P.U.E.” (All. I, par. 1.3).

In merito all’idrologia e alla gestione delle risorse idriche, si osserva che nell’area d’intervento, interamente classificata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) - definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20/10/2009 - come soggetta a contaminazione salina (RAP - All. II, pp. 181-212):

- non è presente alcuna forma di idrografia superficiale significativa;
- non sono presenti pozzi di emungimento di acqua dalla falda né (nelle aree attigue) pozzi principali ad uso potabile;
- si incunea una vasta zona a stress idrologico, sovrapponendosi al lembo occidentale del comparto.

Non sono segnalate condizioni di pericolosità idraulica, sebbene il perimetro sud-occidentale sia lambito da un’area identificata nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005) come ad Alta Pericolosità Idraulica e a rischio di grado R4. A tale riguardo, l’AdBP (con nota prot. n. 2688 del 05/03/2012, acquisita al prot. SRE n. 2259 del 14/03/2012) rappresentava che “... dall’analisi del rapporto ambientale preliminare non risultano vincoli PAI”.

Nell’area di inserimento del comparto non si segnala la presenza di aziende insalubri di I e II classe (di cui al R.D. 1265/1934 e s.m.i.), impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006, o stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. (RAP - All. II, pp. 56-66). In merito al clima acustico, “l’area oggetto dell’intervento è attualmente interessata dalla presenza ... di sorgenti emissive significative quali la linea ferroviaria e viabilità principale e secondaria esistente” (RAP - All. II, p. 106). A tale riguardo, in virtù di una rappresentazione cartografica basata su una simulazione attraverso modelli previsionali consolidati (ibid.), l’area risulterebbe in larga misura interessata da livelli di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tuttavia il RAP segnala alcune carenze in merito alla disponibilità di informazioni e agli adempimenti da parte dell’amministrazione comunale, riguardo ai quali sono stati richiesti opportuni chiarimenti con nota prot. SRE n. 6634 del 10/08/2012, cui non è seguito alcun riscontro.

Inoltre, nel parere reso in sede di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (richiamato in premessa), l’ARPA sottolineava la necessità di svolgere approfondimenti analitici al fine di escludere che il sito risultasse “potenzialmente contaminato”. In seguito, con nota prot. n. 48157 del 13/09/2012, acquisita al prot. SRE n. 7490 del 13/09/2012, l’ARPA comunicava che, sulla base delle “risultanze analitiche delle indagini chimico ambientali preliminari eseguite su campioni di terreno prelevati in situ presso l’ex area dell’oleificio ‘Lapietra’ di Trani ... non si riscontrano ... superamenti dei valori di concentrazione limite degli inquinanti indagati, e pertanto i terreni interessati dai comparti in atti non necessitano di interventi di bonifica”.

Per gli aspetti relativi al patrimonio culturale, il comparto risulta classificato come Ambito Territoriale Esteso di tipo E dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), ed è interamente compreso nei “territori costruiti” - all’interno dei quali, ai sensi dell’art. 1.03, punto 5.3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUTT/P, le norme di tutela di detto piano non trovano applicazione (PUG, Tav. 6 “Territori costruiti”). L’area direttamente oggetto d’intervento “pur ricadendo in un contesto notevolmente antropizzato, si colloca all’interno di paesaggio urbano di pregio in quanto presenta la suo interno ... elementi paesaggistici caratterizzanti il sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa (Villa Bini, ex oleificio, hangar) ed il sistema botanico-vegetazionale (alberature contermini a Villa Bini)” (RAP - All. II, p. 266). La citata Villa Bini è un bene architettonico

sottoposto a vincolo diretto con DM 09/02/1999 (ai sensi della Legge 1089/1939), da cui sono scaturite anche misure di tutela indiretta che interessano alcune particelle catastali oggetto del presente PUE(RAP - All. III, p. 4). Il PUG individua Villa Bini e l'ex-oleificio "Lapietra" come vincolo architettonico (Va/08, elaborato 07.1/c, p. 13), soggetto alle NTA del PUG, art. 6.04.4, e perimetra l'intera zona BSD/1 come area di pertinenza. In merito alle condizioni visuali e percettive, si sottolinea che l'area risulta segnalata all'interno del perimetro della "Città Moderna" di Trani (codice CSC13402) dalla Carta dei Beni Culturali della Puglia, la quale distingue i nuclei moderno e antico come componenti, nel complesso, della "città storica". In particolare, la presenza di una "strada a valenza paesaggistica" (SS 378 Trani-Corato) individuata nella proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)- approvata con DGR n. 1 del 11/01/2010 - in prossimità del comparto, amplifica il ruolo dell'area in oggetto come porta della predetta città storica e interfaccia con le zone di più recente urbanizzazione (attestate sulla fascia costiera ad est del centro storico) nonché, in prospettiva, con i contesti territoriali di espansione "Costa Est" (a valle della linea ferroviaria) e "Alberolongo" (a monte della predetta linea).

Fra le considerazioni generali - riferite all'intero territorio comunale di Trani - che si ritengono utili a valutare il contributo del PUE ad eventuali criticità sistemiche, è opportuno segnalare le seguenti:

- il territorio comunale, che si estende per circa 100 km² ed è popolato da 54.000 abitanti, ha conosciuto una notevole espansione edilizia sostenuta dal sovradimensionamento del Piano Regolatore Generale del 1971 (basato su una previsione demografica di 100.000 abitanti) che, lungo la direttrice verso Bisceglie, ha già comportato la saldatura urbanistica tra il centro storico e la zona residenziale giardino verso la penisola di Colonna; tale fenomeno può essere annoverato fra i detrattori della matrice agricola dominante nel territorio comunale, insieme alla marcata dispersione insediativa negli ambiti rurali a sud-est del centro abitato e ai segni evidenti delle attività estrattive;

- con riferimento al PPTR - il quale annovera fra gli obiettivi generali strategici quelli di "Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo" e di "Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica per l'insediamento, la riqualificazione e il riuso delle attività produttive e delle infrastrutture - il territorio comunale di Trani è interamente compreso nella figura territoriale "Piana olivicola del nord barese", a sua volta inclusa nell'ambito di paesaggio della "Puglia Centrale" (RAP - All. I, p. 55). In tale ambito, il PPTR individua fra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale quello di "Riqualificare gli spazi delle periferie urbane anche attraverso la limitazione degli interventi di nuova edificazione alla saturazione di spazi vuoti, alla riqualificazione, alla ricostruzione e al recupero".

- la qualità dell'aria non può essere considerata buona, in quanto Trani è classificata come zona A (richiedente misure per l'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare) nel Piano Regionale di Qualità dell'Aria (RAP - All. II, p. 89), mentre le stazioni della Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (gestita da ARPA) prossime al territorio comunale presentano un indice di qualità dell'aria "buona" (le due di Molfetta, quella di Andria, e una delle stazioni di Barletta) o discreta (le altre due stazioni di Barletta);

- il tasso di motorizzazione, pari a 596 auto circolanti/1000 ab è probabilmente sottostimato a causa di una forte pendolarità (RAP - All. II, p. 302), e concorre a determinare criticità rilevanti nella mobilità urbana, alla luce delle caratteristiche fisico-geometriche della rete stradale, delle condizioni di efficienza del trasporto pubblico locale, e dell'assenza di un sistema della mobilità sostenibile;

- a fronte di una produzione di rifiuti nel 2011 di circa 49 kg/ab/mese, la percentuale di raccolta differenziata si attesta intorno al 16% (dati comunicati dai Comuni secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2007, e pubblicati sul sito:

<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/index.php>);

- lo stato dei servizi idrici nel territorio di Trani è riassunto dai dati sui volumi per tipo di servizio forniti dal gestore (Acquedotto Pugliese S.p.A.) e pubblicati nel rapporto IPRES "La Puglia in cifre 2009" (p. 81): i consumi idrici annui totali ammontano a circa 3.600.000 m³ (67 m³/abitante), con volumi quasi uguali (3.400.000 m³) che risultano raccolti dalla rete fognaria e depurati. Inoltre (in base a quanto riportato nel PTA), il depuratore di Trani appare fortemente sottodimensionato, presentando una potenzialità

dell'impianto di 53.241 Abitanti Equivalenti (AE), a fronte di un carico generato stimato in 83.667 AE totali urbani nell'agglomerato. Fra le proposte del PTA per raggiungere gli obiettivi di qualità, il riuso a scopi irrigui di circa 1,8 milioni di m³/anno (p. 11 dell'Allegato 14.1 al PTA) e l'ampliamento dell'impianto esistente (p. 56, All. 14). Tale progetto, tuttavia, risulta non autorizzato in base alla Delibera n. 2 del 22/02/10 del Comitato Esecutivo dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato-Puglia;

- i consumi elettrici nel territorio comunale possono essere stimati a partire dai dati di distribuzione effettuata dalla municipalizzata AMET nel 2007 (RAP - All. II, p. 305), secondo i quali il consumo totale è di circa 175 GWh, riferito a circa 30.000 clienti.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PUE in variante al PUG di Trani, relativo al comparto BSD/1-BSD/2

Alla luce delle possibili interferenze fra le previsioni insediative, così come descritte nella Sezione 1, e le sensibilità ambientali nell'area interessata approfondite nella Sezione 2, si procede nella presente sezione all'analisi dei possibili impatti sull'ambiente del PUE. A tal fine, si ritiene opportuno rappresentare alcune considerazioni preliminari:

- il PUE dà attuazione alle previsioni del PUG, che nei comparti BSD1/BSD2 mirano alla valorizzazione dei beni culturali ivi presenti;

- l'incremento del carico urbanistico determinato dal PUE, in ragione dell'area direttamente interessata (circa 3,5 ha), della volumetria edificabile e degli abitanti complessivamente insediabili (rispettivamente, circa 60.000 m³ e 600 abitanti, cui andrebbero aggiunti gli oltre 23.000 m³ derivanti dal recupero degli edifici esistenti), appare di un certo rilievo - principalmente in chiave cumulativa nell'ambito delle previsioni complessive del PUG;

- le trasformazioni nell'area in oggetto potrebbero contribuire al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, atteso il ruolo di cardine sud-orientale della città storica rispetto alle urbanizzazioni contemporanee e agli ulteriori contesti territoriali di espansione edilizia.

Il RAP - nell'Allegato IV - analizza i possibili impatti applicando un'articolata metodologia di valutazione della suscettività alla trasformazione nell'area interessata, basata sull'integrazione di approcci a criteri multipli in ambiente geografico e finalizzata alla restituzione di stime spazialmente esplicite della capacità di carico del territorio. L'analisi evidenzia numerosi possibili impatti, fra i quali si segnalano i seguenti:

- emissioni atmosferiche inquinanti, dirette e indirette - aumento di combustione non industriale e traffico veicolare (p. 45);

- sottrazione di suoli agricoli - impermeabilizzazione, perdita della capacità produttiva e di immagazzinamento di carbonio (pp. 54-56);

- impatti visivi e paesaggistici (pp. 91-95);

- inquinamento acustico - essenzialmente a causa della localizzazione di edifici a destinazione residenziale a ridosso infrastrutture trasportistiche in quanto sorgenti di emissioni sonore di tipo lineare (p. 103);

- incremento dei consumi idrici - stimato in circa 112.000 m³/anno (p. 107);

- incremento della produzione di rifiuti solidi urbani - stimato in circa 360 tonnellate/anno (p. 107);

- incremento del flusso energetico dovuto all'ulteriore antropizzazione - consumi elettrici (stimati in circa 580.000 kWh/anno) e termici (p. 108).

In sintesi, e ad integrazione di quanto sostenuto nel RAP secondo il quale "componenti e fattori ambientali a seguito della realizzazione del Piano non subiranno, presumibilmente, evoluzioni qualitative e quantitative di entità apprezzabile" (All. IV, p. 119), si ritengono possibili impatti significativi sull'ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall'attuazione del PUE in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

1. gestione ambientale sostenibile - relativamente al servizio idrico integrato (per l'incremento dei

consumi idrici e l'ulteriore saturazione della capacità dell'impianto di trattamento delle acque reflue al servizio del territorio di Trani), nonché all'uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema economico (art. 34, comma 7 del D.Lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e all'efficienza energetica e nell'uso dei materiali nelle attività edilizie;

2. qualità dell'ambiente urbano, relativamente a

a. ampliamento del sistema di spazi pubblici, aree verdi attrezzate, e patrimonio residenziale

b. clima acustico - atteso che sono previsti nuovi insediamenti residenziali prossimi sorgenti di emissioni sonore di tipo lineare (strade e ferrovie);

3. patrimonio culturale, con particolare riferimento alla effettiva tutela e valorizzazione dei beni culturali presenti nell'area (Villa Bini ed ex Oleificio "La Pietra", e relative pertinenze), e alle relazioni funzionali, visive e simboliche che potrebbero venirsi a determinare - anche nel più ampio sito d'inserimento del comparto - in ragione, in particolare, dello sviluppo verticale complessivo degli edifici residenziali.

In sintesi, si può ritenere che i possibili impatti ambientali dovuti alle scelte di pianificazione operate nel PUE siano riconducibili a condizioni di sostenibilità solo attraverso la previsione di adeguate misure di prevenzione, mitigazione e compensazione.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il "PUE in variante al PUG di Trani, relativo al comparto BSD/1-BSD/2" non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando gli elaborati scritto-grafici presentati, anteriormente alla data di approvazione del PUE.

- In merito agli impatti sul patrimonio culturale, si integri la documentazione presentata:

- allegandola nota prot. della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia n. 744 del 22/02/2010, con cui è stata accertata la "... compatibilità del piano urbanistico esecutivo con quanto disposto nel dispositivo di vincolo di cui al D.M. 09.02.1999" (RAP, All. I, par. 1.3);

- evidenziando con strumenti appropriati la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità degli interventi proposti con il contesto paesaggistico di inserimento, con particolare riferimento ad ambiti a forte valenza simbolica in cui permangono caratteri distintivi di sistemi antropici storici (Villa Bini, area dell'ex Oleificio Lapietra), alle principali strade (anche a valenza paesaggistica), alla linea ferroviaria, nonché alla città storica e alle zone di più recente urbanizzazione (attestate sulla fascia costiera ad est del centro storico), al fine di evidenziare la non significatività delle modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico -definendo in esito alla predetta analisi, se necessario, le condizioni per una rimodulazione delle previsioni plano-volumetriche.

- In merito all'inquinamento acustico:

- si determinino le condizioni per il rispetto dei livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree - esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002, ovvero ai pertinenti limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991 (vigenti nelle more della sua approvazione);

- si produca "una valutazione previsionale del clima acustico" ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge quadro in materia di impatto acustico (L. 447/1995 e s.m.i.), in riferimento alle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi a "strade" e "ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia" (lettere b ed f, comma 2 dell'art. 8 della predetta norma), e si evidenzino l'eventuale

necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale.

- Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque, con particolare riferimento alle “aree soggette a contaminazione salina”:

- si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute alla sezione 2.10 dell’Allegato 14 al PTA, aventi ad oggetto le modalità di rilascio o rinnovo di concessioni per il prelievo di acque dolci di falda o di acque marine di invasione continentale, anche in relazione alle quote di attestazione dei pozzi, alla portata massima emungibile e al recapito finale delle acque;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (Linee Guida del PTA recanti “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”; Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21/11/2003; Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16/06/2002);
- si elabori un’adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico, indicando le fonti di approvvigionamento;
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi.
- si verifichi, in collaborazione con il Servizio Regionale Tutela delle Acque, l’Autorità Idrica Pugliese e il gestore del servizio idrico integrato (Acquedotto Pugliese S.p.A.), la sostenibilità delle previsioni di incremento del carico insediativo, anche alla luce dello stato di attuazione dei pertinenti atti regionali di programmazione e pianificazione.

- Nella progettazione e realizzazione delle aree a verde:

- siano approfondite le relazioni funzionali e formali con il giardino storico annesso a Villa Bini;
- siano salvaguardate le alberature esistenti - facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti, avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto.
- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo nel PUE il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora (in ottemperanza alle direttive strutturali di cui al comma 5 dell’art. 6.11.1 delle NTA del PUG di Trani).

- Si verifichi la presenza di materiali contenenti amianto nei fabbricati esistenti (individuati in base al periodo di realizzazione e alla destinazione produttiva), attuando nel caso le adeguate misure di rimozione e smaltimento secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

- Si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. “Norme per l’abitare sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1471/2009 e s.m.i.);
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di disgiuntori e cavi schermati, prevedendo altresì il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori, ai fini del contenimento dell’inquinamento elettromagnetico indoor.

- Si riduca al minimo indispensabile la viabilità carrabile interna ai lotti, garantendo la sicurezza dei

percorsi pedonali e degli attraversamenti e riducendo le interferenze e i conflitti con i percorsi esclusivamente ciclo-pedonali, anche attraverso la predisposizione di opportuni accorgimenti per la moderazione del traffico e la riduzione della velocità.

- Si garantisca la sicurezza e la continuità funzionale dei percorsi pedonali e ciclabili previsti nei singoli strumenti attuativi del contesto territoriale "Centro urbano" del PUG, promuovendo al contempo misure integrative per lo sviluppo del sistema di mobilità sostenibile anche nei tessuti completamente edificati.
- Si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti all'interno del comparto al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata).
- Si introducano, specificandole debitamente, tutte le misure di prevenzione, mitigazione e compensazione contenute nel RAP (All. IV "Identificazione degli impatti potenziali, Misure di mitigazione/compensazione"), a condizione che risultino compatibili con quanto determinato nel presente provvedimento.
- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati del PUE da sottoporre alla definitiva approvazione.
- Si illustrino, nell'atto definitivo di approvazione del PUE, le modalità di recepimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e il miglioramento della raccolta differenziata e si definiscano opportuni spazi interni agli edifici per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici;
- si prevedano, nella fase di realizzazione degli interventi previsti nel PRU, le seguenti misure di mitigazione per le attività di cantiere -
 - onde prevenire l'inquinamento dei corpi idrici sotterranei, è opportuno assicurare il minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione
 - durante le operazioni di scavo e sbancamento dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l'entità delle polveri sospese
 - si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori che mitighino l'entità dell'impatto sonoro
 - per quanto riguarda il consumo di energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del "PUE in variante al PUG di Trani, relativo al comparto BSD/1-BSD/2";
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte nel corso del procedimento di approvazione dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio e dal governo del territorio, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di

Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il DPGR n. 161 del 22/02/2008, con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" (Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici);

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Viste le determinazioni n. 27 del 03/07/2012 e n. 29 del 05/07/2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS al dott. Giuseppe Pastore.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di escludere il “PUE in variante al PUG di Trani, relativo al comparto BSD/1-BSD/2” dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all’Autorità procedente - Comune di Trani, e al Servizio Regionale Urbanistica;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA) e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente Vicario dell’Ufficio
Dott. G. Pastore
